



Versione febbraio 2024

---

# Modifica dell'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5)

**Deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base (art. 4b)**

## Commento

---



## **1 In generale**

Per garantire una migliore leggibilità il contenuto dell'attuale articolo 4 è stato suddiviso negli articoli 4 e 4a. Dal punto di vista materiale non è cambiato nulla riguardo ai principi e ai lavori pericolosi nell'ambito della formazione professionale di base. La nuova questione delle formazioni transitorie è stata inserita nel nuovo articolo 4b.

## **2 Articolo 4 OLL 5 (attuali cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 2 e 3 dell'art. 4) Lavori pericolosi: principi**

Per motivi di chiarezza l'articolo 4 elenca ora solo i principi relativi ai lavori pericolosi (in particolare il divieto e la definizione). Il contenuto dei capoversi 1 a 4 è stato ripreso senza modifiche dalle attuali disposizioni.

### **2.1 Capoverso 1**

È vietato l'impiego di giovani per lavori pericolosi.

### **2.2 Capoverso 2**

I lavori pericolosi sono definiti all'articolo 4 capoverso 2 OLL 5. Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. Questa definizione è ripresa dalla Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)<sup>1</sup> e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo<sup>2</sup>.

### **2.3 Capoverso 3**

L'articolo 4 capoverso 3 OLL 5 prevede che il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali lavori, in base all'esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi (si veda l'ordinanza del DEFR del 12 gennaio 2022<sup>3</sup> sui lavori pericolosi per i giovani). A causa della scarsa esperienza o formazione, i giovani non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi pari a quelle degli adulti.

### **2.4 Capoverso 4**

I giovani con un certificato federale di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC) sono esenti dal divieto di svolgere lavori pericolosi, a condizione che eseguano tali lavori nel quadro della professione appresa e che non siano soggetti a norme speciali.

---

<sup>1</sup> RS 0.822.728.2

<sup>2</sup> RS 0.107

<sup>3</sup> RS 822.115.2

### **3 Nuovo articolo 4a OLL 5 (attuali cpv. 4-6 dell'art, 4) Lavori pericolosi: formazione professionale di base**

L'articolo 4a disciplina lo svolgimento di lavori pericolosi nell'ambito della formazione professionale di base. Dal punto di vista materiale non è cambiato nulla rispetto agli attuali capoversi 4-6 dell'articolo 4.

#### **3.1 Capoverso 1**

Per permettere ai giovani a partire dai 15 anni di svolgere lavori pericolosi nell'ambito della loro formazione professionale, la SEFRI può, d'intesa con la SECO, prevedere deroghe nelle ordinanze in materia di formazione se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. I lavori pericolosi devono essere elencati nei piani di formazione. L'articolo 4a capoverso 1 stabilisce che le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) devono definire, nell'allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine devono consultare preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro (cfr. ordinanza del 25 novembre 1996<sup>4</sup> sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro). Le misure necessarie sono specifiche per i giovani e completano le misure già in atto per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori (ad es. nelle soluzioni settoriali, per gruppi di aziende o soluzioni modello certificate dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro [CFSL]).

#### **3.2 Capoverso 2**

I giovani possono essere impiegati solo per i lavori pericolosi per i quali è prevista una deroga ai sensi del capoverso 1 e che sono coperti dall'autorizzazione per formare degli apprendisti rilasciata all'azienda a cui sono assegnati. Il requisito dell'autorizzazione per formare apprendisti è già previsto nell'attuale articolo 4 capoverso 5 OLL 5.

#### **3.3 Capoverso 3**

Come già previsto dall'articolo 4 capoverso 6 in vigore, le autorizzazioni della SECO per l'impiego di giovani per lavori pericolosi devono rimanere un'eccezione. Ciò è reso più chiaro sostituendo la nozione «nei singoli casi (permessi individuali)» con la menzione che un'autorizzazione eccezionale può essere accordata «su richiesta dell'azienda». Per motivi di chiarezza si specifica inoltre che si tratta di autorizzazioni per lo svolgimento di lavori pericolosi per i quali nelle ordinanze in materia di formazione non sono previste deroghe.

Se la SECO rilascia l'autorizzazione eccezionale per un lavoro pericoloso, viene meno l'autorizzazione aggiuntiva dell'ufficio cantonale della formazione per questo lavoro pericoloso secondo l'articolo 4a capoverso 2 OLL 5. In casi singoli, la SECO verifica se le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale sono soddisfatte.

---

<sup>4</sup> RS 822.116

## 4 Nuovo articolo 4b OLL 5

### Lavori pericolosi: provvedimenti d'integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base

#### In generale

Con l'articolo 4b OLL 5 si prevede ora che i giovani di età superiore ai 15 anni possano svolgere, a determinate condizioni, lavori pericolosi nell'ambito delle formazioni transitorie, ossia al di fuori della formazione professionale di base.

#### Campo di applicazione della legge sul lavoro

Le disposizioni della legge sul lavoro e delle sue ordinanze e quindi la regolamentazione delle formazioni transitorie si applicano ai rapporti di lavoro nelle aziende che rientrano nel campo di applicazione della legge sul lavoro (ossia se non valgono le eccezioni di cui agli art. 2 e 3 LL). Le disposizioni concernenti l'età minima si applicano tuttavia anche a determinate aziende escluse dal campo di applicazione della legge dell'articolo 2 capoverso 1 lettere d–g LL (art. 2 cpv. 4 LL). Ciò significa che i giovani impiegati in tali aziende non possono essere di età inferiore ai 15 anni (art. 30 cpv. 1 LL) e non possono svolgere lavori pericolosi se hanno meno di 18 anni (art. 29 cpv. 3 LL in combinato disposto con l'art. 4 OLL 5), tranne nei casi indicati agli 'articoli 4a capoverso 1 e 4b OLL 5.

La legge sul lavoro contempla tutti i rapporti di lavoro effettivi nelle aziende che rientrano nel suo campo di applicazione. È quindi applicabile anche ai lavoratori impiegati a scopo di formazione o per prepararsi alla scelta della professione (cfr. art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000<sup>5</sup> concernente la legge sul lavoro, OLL 1). Nel caso delle formazioni transitorie occorre quindi esaminare nel singolo caso se i giovani lavorano in un'azienda che rientra nel campo di applicazione della legge sul lavoro o per la quale sono applicabili almeno le disposizioni sull'età minima (cfr. sopra). Se svolgono lavori pericolosi, in genere si può partire dal presupposto che si tratta di un rapporto di lavoro secondo la legge sul lavoro. Per questa valutazione non è rilevante sapere se si tratta di un lavoro nel mercato del lavoro primario o secondario.

Di conseguenza, ogni offerta di formazione (tipo di attività, organizzazione dell'azienda, ecc.) deve essere esaminata nel singolo caso per valutare se è applicabile la legge sul lavoro o almeno le disposizioni sull'età minima.

#### 4.1 Capoverso 1 – Stesse condizioni degli apprendisti

I lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni dovrebbero in linea di principio essere possibili al di fuori della formazione professionale di base solo se l'attività si svolge nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all'articolo 12 LFPr. Per i giovani di età inferiore ai 15 anni i lavori pericolosi rimangono vietati.

Sono provvedimenti federali o cantonali d'integrazione professionale ad esempio i semestri di motivazione (SEMO) proposti dall'assicurazione contro la disoccupazione e rivolti ai giovani disoccupati che non possono iniziare una formazione certificata di livello secondario II. A ciò si aggiungono le offerte di integrazione dell'assistenza

---

<sup>5</sup> RS 822.111

sociale o i provvedimenti dell'assicurazione invalidità (come i provvedimenti d'intervento tempestivo secondo l'art. 7d della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [LAI], i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale secondo l'art. 14a LAI e i provvedimenti professionali secondo gli art. 15 – 18d LAI) nonché le offerte di preparazione alla formazione per i giovani migranti (ad es. pretirocini d'integrazione). Sono considerate offerte di preparazione alla formazione professionale di base inoltre le offerte cantonali orientate alla pratica e al mondo del lavoro proposte a conclusione della scuola dell'obbligo e che ne integrano il programma in funzione delle esigenze della formazione professionale di base (cfr. art. 7 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>6</sup> sulla formazione professionale [OFPr] in combinato disposto con l'art. 12 LFPr).

Affinché i giovani possano svolgere lavori pericolosi nelle formazioni transitorie conformemente al progetto del capoverso 1, oltre al fatto che l'attività deve svolgersi nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, devono essere rispettati cumulativamente i seguenti criteri per la protezione dei giovani.

#### Lettera a

Il provvedimento d'integrazione professionale o l'offerta di preparazione alla formazione professionale di base deve sottostare alla sorveglianza di un'autorità secondo le prescrizioni cantonali o federali.

#### Lettera b

I lavori pericolosi che i giovani svolgono nell'ambito delle formazioni transitorie devono essere quelli essenziali per il raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base per i quali sono state definite delle misure in allegato ai piani di formazione.

#### Lettera c

L'azienda deve disporre dell'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>7</sup> sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr). Prima che l'autorizzazione sia rilasciata deve essere consultato l'ispettorato cantonale del lavoro.

Le aziende che dispongono dell'autorizzazione e possono quindi formare apprendisti soddisfano le condizioni per la trasmissione dei contenuti della formazione pratica e altre condizioni previste nella rispettiva ordinanza in materia di formazione. Tra le condizioni rientrano la necessaria infrastruttura (ad es. posto di lavoro predisposto per l'apprendista, dispositivo di protezione individuale, ecc.), la definizione dei lavori da eseguire e le qualifiche dei formatori. Nel quadro della procedura per il rilascio dell'autorizzazione vengono considerati anche aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.

Si può presumere che le aziende con un'autorizzazione per formare apprendisti siano già sensibilizzate alla particolare responsabilità da assumere nei confronti dei giovani.

---

<sup>6</sup> RS 412.101

<sup>7</sup> RS 412.10

#### Lettera d

Un'azienda che prevede lavori pericolosi per i giovani nell'ambito di una formazione transitoria deve rispettare queste misure di accompagnamento sia per gli apprendisti che svolgono una formazione professionale di base che per i giovani nella formazione transitoria.

#### Lettera e:

I giovani devono inoltre essere sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati durante lo svolgimento di lavori pericolosi da una persona adulta qualificata (cfr. art. 19 OLL 5).

Requisiti simili sono stabiliti nell'allegato 2 ai piani di formazione.

### **4.2 Capoverso 2 – Divieto di svolgere lavori pericolosi nell'ambito di altre attività**

Il lavoro pericoloso rimane vietato per i giovani fino a 18 anni nel contesto di altre attività al di fuori della formazione professionale iniziale che rientrano nel campo di applicazione della legge sul lavoro, ad esempio durante i corsi di orientamento professionale o il lavoro occasionale durante l'esclusione temporanea dalla scuola (time-out, stage o pausa).

Non vi è dubbio che gli stage d'orientamento sono uno strumento adeguato e apprezzato da tutti per sondare concretamente la motivazione e l'interesse di un giovane e sapere se è adatto a lavorare in una determinata azienda. Allo stesso tempo non vi sono ragioni sufficienti per far svolgere a un giovane lavori pericolosi in un periodo di tempo così breve. È sufficiente che quest'ultimo possa svolgere personalmente attività non pericolose e assistere a lavori pericolosi. Grazie al nuovo articolo 4b emerge più chiaramente che i lavori pericolosi continuano a non essere ammessi per i giovani. Il nuovo art. 4b cpv. 2 afferma chiaramente che i lavori pericolosi rimangono vietati in questo contesto, evitando così discussioni nell'ambito dell'esecuzione.

### **4.3 Capoverso 3 – Autorizzazioni eccezionali**

Per le aziende che non dispongono di un'autorizzazione per formare apprendisti, l'ispettorato cantonale del lavoro competente può, su richiesta e sulla base di un esame dell'impiego specifico previsto e del giovane o dei giovani in questione, accordare autorizzazioni eccezionali in modo che determinati giovani di età superiore ai 15 anni possano svolgere lavori pericolosi nell'ambito di una formazione transitoria. L'ispettorato cantonale del lavoro può limitare nel tempo le autorizzazioni eccezionali e vincolarle a oneri.

A tal fine devono inoltre essere soddisfatte cumulativamente le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d ed e (cfr. sopra al punto 4.1).

Si è in presenza di una simile situazione eccezionale in particolare se l'azienda ha adottato le misure necessarie e soddisfa i requisiti per ottenere entro un anno un'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 LFPr. Tra le suddette misure vi è la formazione di un formatore, la predisposizione di un posto di lavoro conformemente all'ordinanza in materia di formazione e la presentazione di una corrispondente domanda presso l'ufficio cantonale della formazione professionale.

L'organizzazione e la supervisione delle formazioni transitorie sono attualmente garantite da enti diversi a seconda del Cantone (cfr. esempi al punto 4.1). La sicurezza sul lavoro e la protezione della salute secondo l'OLL 5 spettano per contro chiaramente all'ispettorato cantonale del lavoro. Il capoverso 3 menziona quindi questa autorità quale ente responsabile per il rilascio dell'autorizzazione eccezionale.

## **5 Articolo 5 capoverso 2 e articolo 8 OLL 5**

Si tratta di modifiche puramente formali che consistono nell'aggiornamento di un rimando: le disposizioni in questione rinviano alla legge federale del 6 ottobre 1989<sup>8</sup> per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2013 e sostituita dalla legge federale del 30 settembre 2011<sup>9</sup> sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG). I rimandi contenuti nelle disposizioni vengono adeguati di conseguenza.

## **6 Articolo 22a OLL 5**

Le omi competenti hanno nel frattempo definito e fatto approvare dalla SEFRI le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ai sensi del nuovo articolo 4a capoverso 1 OLL 5. Inoltre, le autorizzazioni per formare apprendisti già rilasciate sono state riesaminate dagli uffici cantonali della formazione professionale. Nelle formazioni professionali di base che, nell'allegato ai loro piani di formazione, non prevedono misure di accompagnamento è vietato l'impiego di giovani ai sensi del nuovo articolo 4a capoverso 1 OLL 5. Anche le aziende che non dispongono di un'autorizzazione per formare apprendisti aggiornata non possono più impiegare giovani ai sensi del nuovo articolo 4a capoverso 1 OLL 5 nella rispettiva formazione professionale di base. Tutti i giovani che avevano già iniziato la formazione professionale di base nel giugno 2014 l'hanno nel frattempo completata o hanno raggiunto la maggiore età. L'eccezione di cui al capoverso 3 è quindi superflua.

Queste disposizioni transitorie della modifica del 25 giugno 2014 diventano quindi obsolete e devono essere abrogate.

## **7 Ripercussioni della revisione**

Gli ispettorati cantonali del lavoro controllano le aziende per quanto riguarda le misure di sicurezza generali e specifiche del ramo conformemente alla LL e alla legge federale del 20 marzo 1981<sup>10</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Agli uffici cantonali della formazione professionale competono la vigilanza sui tirocini nonché il rilascio e il controllo delle autorizzazioni per formare apprendisti secondo la LFPr. Il controllo sistematico delle misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute è una parte importante della procedura di rilascio delle suddette autorizzazioni.

L'allegato 2 ai piani di formazione stabilisce che i lavori pericolosi possono essere svolti nell'ambito di una formazione professionale di base solo se sono soddisfatte

<sup>8</sup> [RU 1990 2007](#), [2006 5599](#). Cifra I 8. [RU2012 5959](#) art. 25

<sup>9</sup> RS 446.1

<sup>10</sup> RS 832.20

determinate condizioni. L'esecuzione in questi casi è ben disciplinata: l'Ispettorato federale del lavoro esamina l'allegato 2 ai piani di formazione prima dell'approvazione e in occasione dei riesami quinquennali, mentre la vigilanza spetta agli ispettorati cantonali del lavoro nell'ambito dei loro compiti di verifica della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le nuove disposizioni sono implementate nell'ambito di questa esecuzione ordinaria. Non sono necessari sussidi né personale supplementare. Le modifiche previste non hanno pertanto ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.

## **8 Aspetti giuridici**

La revisione dell'OIL 5 si basa sull'articolo 29 capoverso 3 LL, secondo cui per proteggere la vita e la salute dei giovani la loro occupazione in determinati lavori può essere vietata o subordinata a condizioni speciali. Conformemente all'articolo 40 LL, l'emanazione di simili disposizioni esecutive spetta al Consiglio federale. Le modifiche previste rientrano in questo quadro giuridico, in base al quale possono essere previste in un'ordinanza deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi per i giovani.

### **8.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

L'età minima di 15 anni applicabile in Svizzera e il fatto che i lavori pericolosi sotto i 18 anni siano possibili solo nell'ambito di programmi di formazione significa che le prescrizioni dell'OIL (Convenzioni n. 138 e 182) sono rispettate.